



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR – a cura della Task Force Appalti-Progetti

AMBITO: DIGITALIZZAZIONE

Consiglio di Stato, Sez. V, 25/07/2025, n. 6620: Accesso agli atti. Richieste di oscuramento. Comunicazione congiunta, attraverso la piattaforma, delle relative decisioni e dell'aggiudicazione. Non configurabilità di decisioni implicite.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6620 del 25 luglio 2025 affronta il tema relativo al diritto di accesso agli atti di una procedura di evidenza pubblica e, in particolare, all'adempimento previsto dal comma 3 dell'art. 36 del D.lgs. 36/2023 che prevede che la Stazione appaltante è tenuta a comunicare, contestualmente all'aggiudicazione, le determinazioni assunte sulle eventuali istanze di oscuramento totale o parziale dell'offerta.

Nella fattispecie in esame, la stazione appaltante ometteva di trasmettere, con la comunicazione di aggiudicazione, l'offerta tecnica, senza dare conto delle decisioni prese in merito alle richieste di oscuramento. A giudizio del primo giudice, in tal modo l'Amministrazione avrebbe già manifestato, in forma implicita, la propria decisione di secretare integralmente l'offerta tecnica per la tutela dei segreti commerciali o industriali.

Ad avviso del Collegio non può essere condivisa la tesi di parte appellata, sostenuta anche dal T.A.R., secondo cui l'art. 36, comma 3, D.lgs. 36/2023 si riferirebbe alle decisioni anche di natura implicita sulle istanze di oscuramento ex art. 35, comma, 4 del Codice dei contratti pubblici, dal momento che, ai sensi del successivo art. 36, comma 3, la Stazione appaltante è tenuta a valutare le istanze di oscuramento e a dare atto delle decisioni assunte sulle medesime con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1 di quest'ultima disposizione.

Secondo il Consiglio di Stato, l'assunto sostenuto dal T.A.R. risulta contrario anche alla teorica del provvedimento implicito, la cui configurabilità viene riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza solo in casi eccezionali, in deroga ai principi di tassatività e nominatività del provvedimento amministrativo. Il "provvedimento amministrativo implicito" viene, infatti, ammesso nel caso in cui la Pubblica Amministrazione, pur non adottando formalmente la propria decisione, ne determina univocamente i contenuti sostanziali mediante l'adozione di un atto o la tenuta di una determinata condotta a cui sensatamente non può essere data altra lettura che non sia quella di un corrispondente provvedimento formale, che tuttavia non viene adottato; in altre parole, si è in presenza di un "provvedimento amministrativo implicito" quando emerga senza perplessità un collegamento tra l'atto adottato o la condotta serbata dall'Amministrazione e la determinazione che da tale atto o condotta si pretende di ricavare, onde quest'ultima si profila come l'unica conseguenza ragionevolmente possibile della presupposta manifestazione di volontà.

Il Collegio esclude, in concreto, l'esistenza di un provvedimento implicito mancando l'anzidetto collegamento, in quanto la Stazione appaltante non ha in alcun modo affrontato la questione delle ostensioni e degli oscuramenti, limitandosi a trasmettere la sola comunicazione di aggiudicazione di cui al comma 1 del Codice dei contratti pubblici.

In definitiva, Il Consiglio di Stato perviene alla conclusione che a una mera omissione da parte della S.A. (nel caso di specie, dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario) non può in nessun modo attribuirsi il significato implicito di comunicazione di un oscuramento integrale dell'offerta, pena un grave *vulnus* al diritto di difesa.

Una tesi, quest'ultima, già sostenuta dal Consiglio di Stato con la pronuncia del 24 marzo 2025, n. 2384, secondo cui la decisione della Stazione appaltante in merito alla richiesta di oscuramento "non si può desumere implicitamente dalla mera comunicazione dell'aggiudicazione da cui non trapeli né la richiesta di oscuramento né alcun elemento in tal senso".

Link:

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202504431&nomeFile=202506620_11.html&subDir=Provvedimenti